

PRZEMYSŁAW MICHOWICZ

CATEGORIA GIURIDICA OMNICOMPRESIVA DEL «BENE»  
NELL'ORDINAMENTO CANONICO

## INTRODUZIONE

Attraverso la questione paradigmatica del «bene», questo studio s'interroga sulla determinazione scientifica del detto concetto, sulla sua collocazione sistematica, nonché sulla sua funzione e portata nell'ordinamento giuridico della Chiesa. Il termine, questo, impiegato nei testi legislativi sia al singolare che al plurale, attiene specificatamente all'oggetto della fenomenologia giuridica, avendo quindi un diretto rapporto col termine «oggetto del diritto» nelle sue diverse accezioni, soprattutto sotto il profilo della scienza giuridico-canonica. Nei termini della sistematica giuridica l'oggetto costituisce un correlato logico del soggetto in modo che «soggetto» ed «oggetto» diventano due poli dell'esperienza giuridica nella sua prospezione scientifica<sup>1</sup>. Tuttavia, le proposizioni alle quali si vuole giungere riguarderanno le idee precluse nell'oggetto del diritto nel senso soggettivo del proprio significato senza, tuttavia, prescindere dalla sua ulteriore accezione di un rapporto giuridico ed di una tutela giuridica. In tale ottica, lo studio tende ad offrire una meta-riflessione attinente la possibile individuazione dottrinale di una categoria generale ed omnicomprensiva di un «bene» ordinatamente previsto e legalmente protetto.

---

PRZEMYSŁAW MICHOWICZ OFMCONV – assistente, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, Pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Cracovia (Polonia); e-mail: przemyslaw.michowicz@upjp2.edu.pl

Dr PRZEMYSŁAW MICHOWICZ OFMCONV – asystent, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków; e-mail: przemyslaw.michowicz@upjp2.edu.pl

<sup>1</sup> Cfr. S. PUGLIATI, *Gli istituti del diritto civile*, Milano: Giuffrè Editore 1943, p. 289.

## 1. CIRCOSCRIZIONE TEMATICA

Procedendo nell'analisi, con aderenza al diritto positivo, occorre dare alcune precisazioni metodologiche in modo da sgomberare il campo della ricerca da qualsiasi equivoco e/o dubbio.

*In primis*, va osservato che la peculiarità del tema potrebbe suggerire ed imporre di ricorrere ai dati che non recano impronta specifica caratterizzante l'esperienza giuridica nel senso sopra delineato. Tale affermazione deriva dal fatto che nel linguaggio legale in genere il termine «bene» ha uno stretto rapporto col termine «cosa» con la quale spesso viene acriticamente scambiato. Tuttavia, premesso il dispositivo di cui al can. 726 del Codice piano-benedettino<sup>2</sup>, è lecito (e anche intenzionale) prescindere dall'analisi del termine «bene» in senso materiale siccome esso attiene principalmente e schiettamente alla scienza economica che appunto studia il suo contenuto semantico in rapporto al criterio di ricchezza rilevando, quindi, la propria funzione come collettivo che disegna una pluralità, una classe, un gruppo di entità oggettive di valore materiale<sup>3</sup>. L'intento di chi scrive è giungere a risultati ben diversi. Non si tratta, dunque, di occuparsi esclusivamente delle *res incorporales* (*quæ tangi non possunt*) e dei beni materiali con una finalità ben precisa (*quæ tangi possunt*)<sup>4</sup> la cui portata e importanza ordinamentale – quanto alla ricerca scientifica – è già stata ampiamente trattata dalla dottrina canonica più comune e diffusa<sup>5</sup>. Oggetto specifico della presente analisi non consiste neanche nel prospettare una funzione espressiva di una sintesi concettuale riferibile a dette entità materiali, considerando ugualmente superfluo l'approccio al tema secondo i criteri della loro utilità, utilizzabilità o accessibilità.

Si tratta, specificatamente, di rilevare una nozione canonica più estesa di bene giuridico quale oggetto della tutela giuridica (considerata in senso obiettivo) ed anche più ristretta quale oggetto di una tutela legale destinata ad un determinato soggetto (considerata in senso subiettivo) specificando, in tal modo, l'assetto del

---

<sup>2</sup> La norma abrogata fissava una netta distinzione tra una *res spiritualis* e quella *temporalis*.

<sup>3</sup> Cfr. P. SPAGNOLETTI, *Scienze delle finanze con cenni di diritto tributario*, Lulu.com 2015, online publisher, p. 19.

<sup>4</sup> Cfr. can. 1257, §1 CIC/83.

<sup>5</sup> Cfr. A. PERLASCA, voce «Bien eclesiástico», [in:] *Diccionario General de Derecho Canónico*, curr. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. I, Navarra: Aranzadi Ed. 2012, pp. 689-693; J. MIÑAMBRES, *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258)*, [in:] AA. VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1999, pp. 7-20; A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana 1997, p. 150; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna: EDB Editore 1995, p. 9; J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale*, Milano: Giuffrè Editore 1997, p. 35.

concetto di «bene» nella sfera dell'oggetto del diritto, sia come norma (*lex*) sia come diritto soggettivo (*ius*)<sup>6</sup>.

Ciò che autorizza la presente ricerca è che nel sistema giuridico della Chiesa esistono «vere posizioni e prerogative individuali espressamente tutelate attraverso un'immediata azionabilità giudiziale»<sup>7</sup>, nonostante vi sia una forte critica dottrinale radicata sia nell'ontologia del sistema canonico *in sé* sia nel mancato impiego di una terminologia appropriata. Canonicamente parlando, infatti, dette prerogative personali/individuali, sancite e tutelate dall'ordinamento, rimangono comunque tali innanzi a chiunque (can. 1400 CIC/83)<sup>8</sup>. Tale prospettiva, quindi, che fissa l'attenzione anche sui diritti (che sono e rimangono «cose») e la loro tutela legale, non tende a prospettare l'ordinamento canonico come sistema negativo facendone – in fondo – uno strumento di rivalsa e contestazione ecclesiale. Per di più, non intende porlo in ragionamenti diversi ed in questioni su base rivendicatoria e conflittuale. Il fatto che una controversia arrivi fino alla trattazione in sede di giudizio contenzioso-amministrativo o altro non la fa identificare appieno con l'intero sistema ordinamentale canonico inteso come esclusiva tutela dei diritti soggettivi dei singoli, delimitando in tal modo il ruolo delle presone che, comunque, scelgono liberamente e intenzionalmente di assumere valutazioni, decisioni e conseguenze dell'agire proprio nell'appartenenza ecclesiale<sup>9</sup>.

Ben ultima precisazione metodologica riguarda l'affinità del presente tema al medesimo argomento sviluppato dalle scienze giuridiche civili che, grazie alla teoria generale del diritto, distinguono i concetti di «bene giuridico» dal «bene

---

<sup>6</sup> Tenendo presente la discussione dottrinale inerente il corretto impiego dei cosiddetti *iura subjective* nell'ordinamento della Chiesa. Sul tema, mi permetto di rinviare a P. MICHOWICZ, *Verso la positivizzazione del diritto al buon governo nel sistema amministrativo canonico. Risultanze giurisprudenziali in relazione al diritto dei religiosi*, "Ius Ecclesiae" 27/2 (2015), p. 358-361, insieme alla letteratura ivi indicata.

<sup>7</sup> P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano: Giuffrè Editore 2015, p.145; cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano: Giuffrè Editore 1994, p. 117; 131; 135.

<sup>8</sup> C. de Diego-Lora osserva: «Il precetto offre simile garanzie ai soggetti dell'ordinamento canonico in relazione tanto a *fatti* giuridici quanto a *situazioni* giuridiche, meritevoli di dichiarazioni o di riconoscimenti giurisdizionali; assicura, inoltre, la tutela di *richieste* attinenti alla rivendicazione o al reclamo di diritti, nonché alla creazione, modifica o estenzione di situazioni giuridiche, e di *richieste* sollecitanti la condanna ad un *facere* o ad un *non facere*, ivi comprese le pene comminate per reati»; C. DE DIEGO-LORA, *Sub can. 1400 CIC/83*, [in:] J.I. ARRIETA, *Codice di diritto canonico e le leggi complementari commentato*, Roma: Coletti a San Pietro 2007, p. 932.

<sup>9</sup> Tale convinzione deriva dall'analisi dei principi codificatori (particolarmente del settimo) onde, tramite la positivizzazione di alcune posizioni soggettive di vantaggio, il Legislatore ha voluto porre il limite allo sregolato ed all'arbitrario utilizzo della postestà da parte di Superiori ecclesiali. Cfr. SYNODUS EPISCOPORUM, *Principia quæ Codici Iuris Canonici recognitionem dirigant*, "Communicationes" 1 (1969), pp. 82-83.

in senso giuridico»<sup>10</sup>. Posta l'assoluta mancanza dell'elaborazione dottrinale canonica della questione, chi scrive prende le distanze dalle categorie implicate dalla civilistica (perlomeno terminologiche)<sup>11</sup> proponendo, invece, un sistema che individui le situazioni di fatto traducibili in una garanzia giuridica determinata quindi tale da conferire al soggetto particolari strumenti attraverso i quali egli sia in grado di assicurare la permanenza della stessa situazione – finché permangono le condizioni stabilite dal diritto – e la possibilità di utilizzare dette situazioni dentro i limiti e con le modalità del diritto stabiliti<sup>12</sup>.

## 2. IMPIEGO LEGISLATIVO DEL TERMINE

Il complesso di disposizioni canoniche cui si deve necessariamente far riferimento gravita, sostanzialmente, attorno a due concetti. Il primo attiene al contenuto semantico del termine *bonum* il quale, sotto il regime giuridico vigente, viene impiegato in diverse accezioni. Il Legislatore, infatti, nella stragrande maggioranza delle ipotesi legali, attraverso detta nozione intende il *bonum* nel senso materiale (detto anche temporale) e quello, conseguentemente, aderente alla sfera degli interessi dei privati o delle persone ecclesiastiche pubbliche. Menziona, inoltre, dei beni mobili ed immobili specificando, ulteriormente, che l'utilizzo del criterio di materialità non esclude che il «bene» – quale concetto – possa essere attribuibile (forse soprattutto) alle realtà spirituali, quelle cioè inerenti la salvezza delle anime; impronta rilevante del sistema canonico. Infine, lo stesso può racchiudere ed esprimere (ed, effettivamente, lo fa) una realtà tutelabile attinente all'assetto ecclesiale nella sua natura pubblica.

Analogamente agli ordinamenti civili moderni (perlomeno di provenienza romano-germanica), nella terminologia giuridico-canonica non si riscontra piena rispondenza tra *bonum* e *res* (utilizzati piuttosto al plurale)<sup>13</sup>. In verità, solo poche

---

<sup>10</sup> Incompatibilità concettuale col sistema canonico è stata evidenziata in P. MICHOWICZ, *Rilevanza della reparatio damnorum nel procedimento di dimissione dei religiosi*, "Annuario Iuris Canonici" 3 (2016), pp. 74-76.

<sup>11</sup> Cfr. S. PUGLIATI, *Beni. I. – teoria generale*, [in:] AA. VV., *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. XVII, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1998, pp. 170-173.

<sup>12</sup> Partendo dall'affermazione secondo la quale il diritto ecclesiale (positivo) si configura come «l'insieme delle leggi e delle norme positive date dall'Autorità legittima che regolano l'intersecarsi delle relazioni intersoggettive nella vita della comunità ecclesiale [...]», in G. GHIRLANDA, *Introduzione al diritto ecclesiale*, Roma: Gregorian & Biblical Press 2013, p. 10.

<sup>13</sup> Un unico esempio tramite il quale è possibile percepire piena compatibilità semantica è la norma di cui al can. 115, §3 CIC/83 il quale recita: «universitas rerum [...] constat bonis seu rebus, sive spiritualis sive materialis [...]».

volte il Legislatore adopera questi vocaboli quale sinonimo facendo intendere che ambedue le parole abbiano il medesimo enunciato, semmai solo *implicite* ed in certi contesti di lettura (cfr. can. 17 CIC/83). In realtà, il concetto *res* viene impiegato sia in riferimento alle entità materiali (mobili, immobili che sia) da amministrare, possedere, alienare *et similia*<sup>14</sup> sia nel senso di un affare/caso<sup>15</sup>, di una controversia<sup>16</sup> o di una 'cosa' intesa come realtà omnicomprensiva ed astratta, ad esempio scienza o caso particolare<sup>17</sup>.

Il Legislatore delle norme destinate ai fedeli battezzati appartenenti alle Chiese Orientali (1990), servendosi della medesima elasticità concettuale, adopera i termini di cui si discorre ispirandosi, sostanzialmente, alle soluzioni già scientificamente acquisite e previste dall'opera codiciale latina del 1983<sup>18</sup>. Il testo legislativo, infatti, non permette d'indicare nemmeno una norma in cui sarebbe avverabile la determinazione dell'equivalenza semantica della coppia *bonum* e *res*, non parlando, poi, di una esistenza di una verosimile espressione fenomenologica della nozione.

Il risultato dell'esposizione che precede autorizza ad affermare che la terminologia della legge non è rigorosa, e non può essere presa come base per la determinazione dei concetti, soprattutto quelli inerenti la descrizione analitica e scientifica del detto fenomeno giuridico, oggetto dello studio. L'adoperata nomenclatura, solo a livello dottrinale acquista maggior correttezza, senza però che vi siano molti tentativi da parte degli Autori il cui interesse specifico potrebbe vertere sull'elaborazione di una coerente teoria di bene nel senso prefissato nella direzione delle premesse.

Vi è di più: la medesima analisi fa evidenziare che il dettato legislativo non dà spunto sufficiente, e tanto meno una base adeguata per l'elaborazione del concetto di «bene» inteso come denominatore comune di tutte le situazioni di vantaggi e dei rapporti personali, giuridicamente garantiti e tutelabili. Di certo, la materialità del bene implica l'esistenza di titoli giuridici tramite i quali la legge assicura il

<sup>14</sup> Il can. 1292, §3 CIC/83 recita: «si res alienanda sit divisibilis in [...] licentia [...] exprimi debet»; can. 1269 CIC/83: «res sacræ, si in dominio provorum sunt, præscriptione acquiri a privatis personis possunt».

<sup>15</sup> Il can. 1484, §2 CIC/83 stabilisce: «iudex potest procuratorem admittere [...] præstita, si res ferat, idonea cautione».

<sup>16</sup> La norma di cui al can. 1427, §2 CIC/83 prevede: «si res contentiosa agatur inter duas [...]».

<sup>17</sup> Cfr. can. 724, §2 CIC/83.

<sup>18</sup> Al fine di non appesantire la lettura, si ricorre agli esempi più evidenti: can. 26 CCEO: «Auctoritati ecclesiasticæ, competit intuitu boni communis exercitium iurium, quæ christifidelibus sunt propria, moderari»; can. 1009, §1 CCEO: «subiectum capax bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi ad normam iuris canonici est quævis persona iuridica»; can. 1103, §3 CCEO: «Si vero circa bonum privatum partium causa versatur, discipat iudex [...]».

godimento, il possesso e la disponibilità a favore dei soggetti titolari nonché attribuisce un'adeguata protezione giuridica purché rimangano osservati delle condizioni specifiche, dei modi e/o limiti dell'agire giuridico, o altro rilevante. Il vocabolo, questo, può essere riscontrato nelle varie accezioni del termine *bonum*, fortemente presente nella legislazione canonica, ma – tale come nel senso ricercato – solo in maniera implicita, e sempre, per via di deduzione, esaminati i principi ordinamentali di base della Chiesa.

Per la completezza del presente quadro, occorre richiamare ancor una volta il dispositivo del can. 726 del Codice abrogato<sup>19</sup> in cui, nella terza parte, il Legislatore disciplinava la vasta materia denominata tout court *De rebus*. Vi includeva le norme regolatrici in fattispecie quelle inerenti i sacramenti, i luoghi sacri, il culto liturgico, le verità magisteriali e – ovviamente – i beni temporali. A ben vedere, la categoria giuridica *res* è una «vox immensi prope usus, ad omnia significando, quæ fieri, dici aut cogitari possunt»<sup>20</sup>. Detto vocabolo si caratterizzava (e tuttora lo fa) di una vasta portata contenutistica; il felice espediente terminologico che ha fornito un miglior fondamento alla tripartizione sistematica del *Codex 1917* in *personæ*, *res*, *actiones*, ne diminuisce i possibili inconvenienti sistematici. Ne consegue che la categoria giuridica *res*, considerata come rappresentazione intellettuale, acquista funzione solo distintiva e serve per comodità di esposizione scientifica. Risulta, dunque, che una visione esasperatamente materialistica del *res* che evoca, indiscutibilmente, una reale esistenza delle entità tangibili (*bona*)<sup>21</sup>, determina tuttavia una erronea diagnosi giuridica cioè quella che individua, in maniera esclusiva, la sfera dei rapporti puramente patrimoniali<sup>22</sup>; visione, questa, molto riduttiva e, di certo, incompatibile con la natura dell'ordinamento giuridico della Chiesa<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> La distinzione tra le *res spirituales* e le *res temporales* presuppone, come criterio di classificazione, per l'appunto, la materialità.

<sup>20</sup> Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, vol. IV, Padova: Typis Seminarii apud Thomam Bettinelli 1940, p. 102.

<sup>21</sup> Già per i Romani la *res* significava: oggetto, entità, stato, rapporto, situazione, fatto, evento; e più precisamente avere, sostanza, affare, utile. Cfr. *Vocabularium Iurisprudentiæ Romanæ*, ed. Acadamiæ Scientiarum Borvssicæ, vol. V, Berolini: Acadamiæ Scientiarum Borvssicæ 1939, p. 104-106; 131-134; 145-147. Oggetto della ricerca concernente il significato dei vocaboli *res* e *bonum* sia nell'esperienza linguistica latina o germanica dimostra la scarsa utilità dell'investigazione in ordine all'elaborazione del concetto di bene nella sua più possibile sintesi scientifica. Cfr. S. PUGLIATI, *Beni. I. – teoria generale*, p. 165-167.

<sup>22</sup> Cfr. F. BALDESSARELLI, *A proposito della rilevanza giuridica della distinzione tra res corporales e res incorporales nel diritto romano classico*, "Rivista internazionale di diritto romano e antico" 37 (1990), pp. 87-115.

<sup>23</sup> Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gentium*, 21 Novembris 1964, AAS 57 (1965), n. 1.

Atteso quanto osservato, se la nozione del *bonum iuridicum* viene messa in relazione con il concetto di *res*, si deve rilevare che il primo concetto sta nel rapporto di specie e genere rispetto al secondo. Ne consegue, dunque, che non tutte le *res* possono essere denominate *bona* in senso legale. Nel significato più ampio possibile, il criterio utile di distinzione si prospetta nella capacità di una 'cosa' di formare oggetto di prerogative/diritti e, conseguentemente, della loro tutela<sup>24</sup>. Ora, solo in una seconda accezione, il vocabolo *bonum (bona)* può determinare una vasta realtà di enti non sempre materiali intesi, piuttosto, come collettivo di oggettività ed il frutto della sua positiva valutazione sociale; fatto individuante e determinante una specifica tutela normativa. In tal senso, è lecito affermare che il *bonum* esprime il valore privato e sociale degli enti mobili/immobili, dei valori, delle idee, persino si estende ai rapporti intersoggettivi, pur relazionalmente rilevanti ed istituzionalmente sanzionabili.

### 3. TIPOLOGIE CONCETTUALI DI «BENE»

L'introduzione del concetto «giustizia amministrativa»<sup>25</sup> a tutela dei cosiddetti diritti dei fedeli ha segnato, senz'ombra di dubbio, una svolta decisiva del sistema legale canonico, generando – di conseguenza – la necessità di mettere in pratica un nuovo stile di attività di governo e di gestione di potestà, soprattutto esecutiva<sup>26</sup>, senza perciò venir meno all'essentialismo giuridico che lo caratterizza strutturalmente. Tuttavia, tale novità, non ancora significativamente sviluppata a livello codiciale, ha effettivamente fatto recepire solo gli indirizzi di massima per lo sviluppo delle strutturazioni procedurali necessarie alla tutela di un'autentica vita ecclesiale, non invece di presunti diritti dei fedeli di dubbio fondamento teologico<sup>27</sup>.

Ciò posto, le riflessioni che seguono vanno a rispecchiare una più chiara divisione metodologica inerente l'organizzazione del complesso di tali entità giuridi-

---

<sup>24</sup> Il Codice civile italiano, nell'art. 810, determina che: «Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti».

<sup>25</sup> «Exinde necessitas ubique presentitur ordinandi in Ecclesia Tribunalia administrativa secundum gradum et species, ita ut defensio iurium eisdem habeat propriam et canonicam proceduram», in SYNODUS EPISCOPORUM, *Principia quae Codicis Iuris canonici*, p. 83.

<sup>26</sup> Cfr. A.C. ANDRADE ORTIZ, voce «Derecho subjetivo», [in:] *Diccionario General de Derecho Canónico*, curr. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. III, Navarra: Aranzadi Ed. 2012, p. 195.

<sup>27</sup> Cfr. R. COPPOLA, *Problematica delle posizioni giuridiche soggettive: profili sostanziali ed operativi dopo il nuovo Codice di Diritto canonico*, [in:] *La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel Diritto canonico, civile, amministrativo*, a cura di F. Bolognini, Milano: Giuffrè Editore 1991, p. 53.

che vista, questa divisione, sotto il profilo del binomio rilevante per la presente indagine: diritti soggettivi (qui, prudenzialmente, chiamati situazioni personali di vantaggio<sup>28</sup>) insieme alla loro adeguata tutela procedimentale ed i rapporti giuridici.

### 3.1. SITUAZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO

Quanto appena asserito autorizza ad affermare che soprattutto l'agire esecutivo del governo istituzionale della Chiesa si pone in una prospettiva di non evidente coerenza con i suoi rinnovati principi ecclesiologici espressi dal Vaticano II. Non è il momento ed il luogo più appropriato per porre una fine alla discussione dottrinale in oggetto che dovrà essere affidata ad una specifica esplorazione di teoria generale. Ciò che si vuole evidenziare, tramite queste pagine, è il fatto secondo il quale vi è, obiettivamente parlando, una determinata categoria di entità delle *res* del mondo giuridico-canonico, tradizionale e d'importanza fondamentale, denominata prerogativa personale di un battezzato. In effetti, un insieme di tali prerogative, intese preferibilmente come libertà e dignità di ogni fedele – non invece come diritti *ossibus hærent* da far valere e da rivendicare in giudizio – trova principalmente la propria formalizzazione positiva nei canoni 208-223 CIC/83 sotto la denominazione *De omnium christifidelium obligationibus et iuribus*. Ma non solo<sup>29</sup>. Le situazioni personali legalmente protette dall'ordinamento non sono unicamente attività che vedono un soggetto ecclesiale come protagonista, ma possono riguardare – e soprattutto interessano – le posizioni funzionali *christifidelium*. Si tratta, in effetti, di uno *status* giuridico che ciascun soggetto ecclesiale (fisico o giuridico) occupa rispetto alla generalità degli altri soggetti ed alla struttura stessa dell'ordinamento<sup>30</sup>. Segue, che in base alla precisa determinazione di uno *status*, è lo stesso ordinamento che attribuisce precise prerogative ed esatti obblighi, sia in modo temporale e relativo sia in quello permanente ed assoluto. Solo in base ad una tale precisazione ogni battezzato può/deve operare per il bene dell'intera Comunità di fede.

Premessa un'evidente complessità del tema *iura subiectiva* nell'ambito del sistema canonico, e posta una radicale differenza della tipologia ordinamentale della

---

<sup>28</sup> Cfr. R. BACCARI, *Elementi di Diritto canonico*, Bari: Cacucci Editore 2008, p. 33.

<sup>29</sup> Basti pensare alle norme di cui ai cann. 1058 CIC/83 e 1261 CIC/83 cioè al diritto al matrimonio (lo *ius connubii*) e il diritto (libertà) di devolvere beni temporali a favore della Chiesa.

<sup>30</sup> Cfr. S. PUGLIATI, *Scritti giuridici*, vol. IV (1958-1964), Milano: Giuffrè Editore 2011, p. 912; P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano: Lateran University Press 2013, pp. 175-176.



Chiesa da quella statale (*civil law*), si deve osservare che la questione della tutela delle personali prerogative dei fedeli non può essere progettata/seguita tramite un ricorso immediato a concezioni estranee alla propria concretezza funzionale appartenente al sistema canonico. Trattandosi della garanzia di ciò che riguarda l'esercizio libero di tali prerogative, si nota che la tutela canonica s'identifica *sic et simpliciter* con la verifica istituzionale dello *status* individuale dei soggetti ed, eventualmente, del godimento/uso di qualche bene ecclesiastico cui si possono aggiungere eventuali facoltà d'attività in capo a specifici soggetti per alcune peculiari materie (ad esempio l'insegnamento)<sup>31</sup>. In verità, il ricercato significato del concetto «bene», sebbene vi sia esiguità di norme istitutive di tutela, dimostra che questo vocabolo estende il suo campo semantico oltre quanto già disciplinato dal Legislatore. Il *bonum* di cui gode ogni battezzato, attesa la sua personale *condicio* (cann. 96 e 204 CIC/83), si traduce, quindi, in una situazione personale giuridicamente rilevante e per questo merita d'essere sottoposta ad un'accurata valutazione/analisi istituzionale, anche in sede di un contenzioso<sup>32</sup>.

Per contro, rovesciando la prospettiva di ragionamento, ci sarebbe da chiedersi se e in che condizioni la tutela giuridica non dia luogo, sempre e necessariamente, a cosiddetti diritti subbiettivi. Vista la caratteristica ristrettezza della presente esposizione, qui ci si limita a dar notizia secondo la quale detta ipotesi si avvera quando la legge pone il divieto di un atto, sanzionato con l'obbligo di risarcimento del danno (cfr. can. 128 CIC/83)<sup>33</sup>. In altre parole: si tratta di un precetto penale in cui si viene a creare una situazione soggettiva; anzi si ha una vera prerogativa (del fedele lesionato) che però non è correlativa all'oggetto del bene giuridico di tutela, bensì alle eventuali conseguenze della violazione del precetto stesso (cfr. can. 1389 e 1457, §1 CIC/83)<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Cfr. P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico*, p. 149.

<sup>32</sup> Esempi classici di quanto si afferma vengono dalla giurisprudenza dei Tribunali della Chiesa i quali, tramite potestà del giudice, dichiarando dello *status quo ante e/o* costituendo una nuova situazione di fatto, attestano il peculiare valore degli *status* personali dei soggetti direttamente impegnati in determinate controversie. Si riportano solo gli esempi illustrativi della tematica: cfr. SUPRENUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *coram* SABBATANI, *decisio diei 26 aprilis 1986*, Prot. N° 17083/83 CA, [in:] *Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, edited by W.L. Daniel, Montréal: Wilson & Lafleur Ed. 2011, pp. 137-157; APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *coram* PALESTRO, *decisio diei 5 aprilis 1989*, "Rotæ Romanæ Decisiones" 81 (1989), pp. 234-249.

<sup>33</sup> Cfr. M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza: Luigi Pellegrini Editore 2013, p. 119-128.

<sup>34</sup> Cfr. S. PUGLIATI, *Beni. I. – teoria generale*, p. 170.

### 3.2. RAPPORTO GIURIDICO

La seconda figura che, sembra rilevante per le conclusioni – pur primarie – ma per il momento soddisfacenti, concerne ogni relazione coinvolgente il soggetto ecclesiale (sia fisico che giuridico) con l'intero ordinamento. Si tratta, in altre parole, di ogni tipo di collegamento sussistente tra determinate entità dell'esperienza giuridica (nei sistemi *civil law* di solito soggetto – soggetto), includendovi ogni rapporto tra un concreto soggetto ed una *res* ai sensi dell'esposizione che precede. In ogni rapporto giuridico, poi, il principio unificante ed ordinante tali di relazioni è la giustizia e, cioè, il diritto stesso quale fondamento del medesimo rapporto<sup>35</sup>.

Oltre le situazioni classiche, solitamente richiamate in sede di un discorso analogo<sup>36</sup>, si vuole rilevare l'ipotesi di cui al can. 179, §2 CIC/83 in cui il Legislatore conferisce al soggetto eletto il diritto di ricevere la conferma dell'avvenuta elezione (un vero e proprio *ius ad rem*) qualora il decreto di tale conferma non sia stato notificato all'interessato<sup>37</sup>. Non si tratta di un diritto all'ottenimento di un ufficio al quale uno è stato promosso, piuttosto, il dettato legale garantisce all'eletto – in assenza delle prove inerenti la sua inidoneità – l'atto d'approvazione dell'avvenuto fatto. In questo senso, anche, una tale *condicio* si configura come il *bonum*, previsto e tutelato. È lecito, dunque, asserire che il concetto di «bene giuridico» può equivalere ad una sintesi tra un particolare interesse tutelato ed una situazione soggettiva predisposta dall'ordinamento giuridico intesa come strumento di tutela e destinata ad un soggetto concreto. Il vocabolo 'interesse', questo, va inteso in senso oggettivo come un certo valore riferibile a qualsiasi entità materiale/immateriale o qualsiasi termine comunitariamente e giuridicamente rilevante<sup>38</sup>.

Quanto sinteticamente sopra esposto si traduce, in maniera ancor più evidente, nell'istituto giuridico del matrimonio. I canoni 1055, §1 e 1057, §2 del CIC/83, nel disciplinare i diritti ed i doveri che sorgono dal valido consenso matrimoniale, stabiliscono che entrambi i coniugi – che si danno ed accettano reciprocamente – si obbligano ad impegnarsi in modo tale che la loro unione sacramentale sia principalmente indirizzata al bene di ogni consorte ed alla generazione e all'educazione delle prole. Tale disposizione, quindi, colloca i soggetti coinvolti nel rapporto

---

<sup>35</sup> Cfr. I.M. HOYOS-CASTAÑEDA, voce «Relación jurídica», [in:] *Diccionario General de Derecho Canónico*, curr. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. VI, Navarra: Aranzadi Ed. 2012, p. 859.

<sup>36</sup> Riguardanti, per l'appunto, le fattispecie dei beni temporali e la loro regolamentazione sia codiciale che extracodiciale (cfr. can. 22 CIC/83).

<sup>37</sup> Cfr. J. MIÑAMBRES, *Sub. can. 179 CIC/83*, [in:] *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, curr. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, Pamplona: Eunsa Ed. 1997, p. 1019.

<sup>38</sup> Cfr. S. PUGLIATI, *Beni. I. – teoria generale*, p. 174.

giuridico in una precisa posizione creando una condizione di una mutua responsabilità nell'attuare le specifiche finalità del proprio matrimonio (*bona matrimonii*)<sup>39</sup>. Per com'è stato affermato, sarebbe inappropriato apporre a detta corresponsabilità dei coniugi i termini di un 'obbligo/dovere' il che, tuttavia, diventa un'esigenza qualora nascano i figli i quali, collocati anch'essi in detto rapporto, possono pretendere dai genitori un comportamento a loro favorevole<sup>40</sup>.

#### 4. PRIMI RISULTATI

Come si è cercato d'evidenziare nelle pagine precedenti, la genesi semantica del vocabolo *bonum* ed anche la sua principale funzione che ha, per lo più, assunto nei testi legali vigenti non determina/formula dei criteri sufficientemente convincenti in ordine all'elaborazione sistematica della sua accezione più ampia. Si è messo in luce il suo nucleo sostanziale d'impiego, vale a dire la sua radice schiettamente materiale, senza pregiudicare però la reale possibilità del suo significato più ampio. L'analisi, poi, ha chiarito i meccanismi giuridici di tutela quale traccia non irrilevante per la teorica distinzione della presente nozione e, cioè, quella più lata di bene giuridico (oggetto di tutela per sé presa) e quella più ristretta garantita dal Legislatore nei confronti del soggetto interessato. In tale ottica, il valore del termine bene giuridico (nell'ordinamento ecclesiale) interessa sia l'oggetto di diritto sia le situazioni soggettive di vantaggio. In virtù dell'innata relatività semantica del *bonum*, il concetto si estende a tutte le possibili entità (materiale/immateriali) quali fenomeni legali capaci di costituire oggetto della loro eventuale fondata difesa e/o tutela ordinamentale.

#### CONCLUSIONE

I risultati cui si è giunti sia in terminazione di ogni paragrafo del lavoro sia alla fine della sua trattazione, pur ancora modesti, indicano la complessità del tema

---

<sup>39</sup> La tutela del vincolo matrimoniale si esprime, anche, tramite il processo di nullità matrimoniale in cui l'oggetto, ai sensi del can. 1101, §2 CIC/83, della contestazione verte sulla esclusione del cosiddetto *bonum coniugum*. In modo particolare rileva la sentenza rotale *coram* Giannecchini in cui il Ponente dà la definizione giuridica del *bonum coniugum* precisando che si tratta di un complesso di diritti ed i doveri di solidarietà e compartecipazione idonei e necessari alla relazione dei coniugi. Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *coram* GIANNECCHINI, Ludovicopolitana, 26 giugno 1984, "Rotæ Romanæ Decisiones" 76 (1984), pp. 392-393.

<sup>40</sup> Cfr. can. 1366 CIC/83 e can. 1439 CCEO.

poiché dimostrano soprattutto l'elasticità concettuale del termine di cui si discorreva prospettando, al contempo – non sempre però in maniera esplicita – il suo polivalente impiego legislativo ma, anche, il fondato utilizzo quale componente forte, semmai primordiale del sistema giuridico, purché includente delle entità legalmente consistenti e giuridicamente rilevanti.

È stato messo in evidenza che i valori in quanto realtà costituenti il nucleo del bene giuridico non sono soltanto quelli esplicitamente espressi dalla normativa vigente ma hanno, anche, carattere di norma desunta *implicitamente* purché l'ordinamento la consideri degna di tutela, anche graduale/condizionata e non sempre piena poiché risultante di altri elementi direttamente e specificatamente tutelati<sup>41</sup>.

#### BIBLIOGRAFIA

##### FONTI DI DIRITTO

- CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II: Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gentium, 21 Novembris 1964, AAS 57 (1965), pp. 5-71.  
 SYNODUS EPISCOPORUM: Principia quæ Codici Iuris canonici recognitionem dirigant, *Communicationes* 1 (1969), pp. 77-85.  
 Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papæ XV auctoritate promulgatus (27.05.1917), AAS 9 (1917), pars II, pp. 1-539.  
 Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317.  
 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (18.10.1990), AAS 82 (1990), pars II, pp. 1033-1364.

##### GIURISPRUDENZA

- SUPREMUM SIGNATURE APOSTOLICÆ TRIBUNAL: coram SABBATANI, decisio diei 26 aprilis 1986, Prot. N° 17083/83 CA, [in:] Ministerium iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, ed. W. L. Daniel, Montréal: Wilson & Lafleur Ed. 2011, pp. 137-157.  
 APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL: coram PALESTRO, decisio diei 5 Aprilis 1989, *Rotæ Romanæ Decisiones* 81 (1989), pp. 234-249.  
 APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL: coram GIANNECCHINI, Ludovicopolitana, 26 giugno 1984, *Rotæ Romanæ Decisiones* 76 (1984), pp. 390-398.

##### LETTERATURA

- ANDRADE ORTIZ Abel Carmelo: voce «Derecho subjetivo», [in:] Diccionario General de Derecho Canónico, curr. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. III, Navarra: Aranzadi Ed. 2012, pp. 189-196.

---

<sup>41</sup> Cfr. P. MICHOWICZ, *Tutela giuridica della professione religiosa ad tempus emissa*, "The Person and the Challenges" 6/1 (2016), pp. 234-236.

- BACCARI Renato: *Elementi di Diritto canonico*, Bari: Cacucci Editore 2008.
- BALDESSARELLI Franco: A proposito della rilevanza giuridica della distinzione tra res corporales e res incorporales nel diritto romano classico, *Rivista internazionale di diritto romano e antico* 37 (1990), pp. 71-116.
- COPPOLA Raffaele: Problematica delle posizioni giuridiche soggettive: profili sostanziali ed operativi dopo il nuovo Codice di Diritto canonico, [in:] *La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel Diritto canonico, civile, amministrativo*, a cura di F. Bolognini, Milano: Giuffrè Editore 1991, pp. 50-63.
- D'ARIENZO Maria: *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza: Luigi Pellegrini Editore 2013.
- DE DIEGO-LORA Carmelo: Sub can. 1400 CIC/83, [in:] Juan Ignacio ARRIETA: *Codice di diritto canonico e le leggi complementari commentato*, Roma: Coletti a San Pietro 2007, p. 932.
- DE PAOLIS Velasio: *I beni temporali della Chiesa*, Bologna: EDB Editore 1995.
- FORCELLINI Æmilianus: *Lexicon totius Latinitatis*, vol. IV, Padova: Typis Seminariis Thomem Bettinelli 1940.
- GHERRI Paolo: *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano: Giuffrè Editore 2015.
- GHIRLANDA Gianfranco: *Introduzione al diritto ecclesiale*, Roma: Gregorian & Biblical Press 2013.
- HERVADA Javier: *Diritto costituzionale canonico*, Milano: Giuffrè Editore 1994.
- HOYOS-CASTAÑEDA Ilva Myriam: voce «Relación jurídica», [in:] *Diccionario General de Derecho Canónico*, curr. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. VI, Navarra: Aranzadi Ed. 2012, pp. 857-860.
- MICHOWICZ Przemysław: Verso la positvizzazione del diritto al buon governo nel sistema amministrativo canonico. Risultanze giurisprudenziali in relazione al diritto dei religiosi, *Ius Ecclesiae* 27/2 (2015), pp. 357-373.
- MICHOWICZ Przemysław: Rilevanza della reparatio damnorum nel procedimento di dimissione dei religiosi, *Annuario Iuris Canonici* 3 (2016), pp. 73-84.
- MICHOWICZ Przemysław: Tutela giuridica della professione religiosa ad tempus emissa, *The Person and the Challenges* 6/1 (2016), pp. 225-241.
- MIÑAMBRES Jesus: I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258), [in:] AA. VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1999, pp. 7-20.
- MIÑAMBRES Jesus: Sub. can. 179 CIC/83, [in:] *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, curr. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. I, Pamplona: Eunsa Ed. 1997, pp. 1018-1020.
- PERLASCA Antonio: voce «Bien eclesiástico», [in:] *Diccionario General de Derecho Canónico*, curr. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. I, Navarra: Aranzadi Ed. 2012, pp. 689-693.
- PERLASCA Antonio: *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana 1997.
- PUGLIATI Salvatore: *Gli istituti del diritto civile*, Milano: Giuffrè Editore 1943.
- PUGLIATI Salvatore: Beni. I. – teoria generale, [in:] AA. VV., *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. XVII, Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1998, pp. 164-188.
- PUGLIATI Salvatore: *Scritti giuridici*, vol. IV (1958-1964), Milano: Giuffrè Editore 2011.
- SCHOUPE Jean-Pierre: *Elementi di diritto patrimoniale*, Milano: Giuffrè Editore 1997.

SPAGNOLETTI Pasquale: Scienze delle finanze con cenni di diritto tributario, Lulu.com 2015, online publisher.

VALDRINI Patrick: Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983, Città del Vaticano: Lateran University Press 2013.

Vocabularium Iurisprudentiæ Romanæ, ed. Academiæ Scientiarum Borvssicæ, vol. V, Berolini: Academiæ Scientiarum Borvssicæ 1939, pp. 100-158.

#### KATEGORIA PRAWNA *BONUM* W PORZĄDKU KANONICZNYM

##### S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszego elaboratu jest wyróżnienie w kanonicznym porządku prawnym całościowej kategorii prawnej obejmującej poszczególne prawnorelevantne jednostki (lub ich zbiory), którym ustawodawca przyznaje szczególną wartość o charakterze społecznym i wspólnotowym i, w konsekwencji, gwarantuje legalną ochronę. Autor poszukuje teoretycznych rozwiązań w celu potencjalnego przypisania instytucjom prawnym określenia *bonum* (dobro). Artykuł zatem ma charakter fenomenologicznej refleksji dotyczącej przedmiotu prawa kanonicznego, który – ze względu na swoją specyfikę względem pozostałych systemów prawnych – przewiduje mnogość wspomnianych jednostek zasługujących – zważywszy na szczególną ich wartość *in se* – na odpowiednie wyróżnienie teoretyczne oraz praktyczne znaczenie.

**Słowa kluczowe:** przedmiot prawa; fenomenologia prawa; prawa i obowiązki; ochrona dóbr prawnych; proces sądowy/administracyjny

#### ALL-EMBRACING LEGAL CATEGORY OF *GOOD* IN CANON LAW

##### S u m m a r y

The main aim of this paper is to propose an all-embracing legal category of *good* in the canon judicial system. Given the specificity of the present topic, such kind of scientific thought has a character of a phenomenological reflection including the right definition and a proper understanding of *iura et officia* in the canon legal system which permits to come to the correct and required conclusion. The author claims that there are in canon law in force such legal institutions, which can be considered necessarily worth to be protected because of their social and communitarian value and importance.

**Key words:** object of law; phenomenology of law; rights and duties; legal protection of legal goods; canon trial